



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO l'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, così modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, che recita: "L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni";

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO l'atto Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 18372/8920 del 23 febbraio 2012, con il quale è stata costituita Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A.;

VISTO l'atto del Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 46497 raccolta 26980 del 20 settembre 2021, registrato a Roma in data 1 ottobre 2021 al n. 23103, serie 1T, con il quale Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. ha conferito procura a Terna Rete Italia S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti amministrativi;

VISTA l'istanza prot. n. TRISPA/P20160000255 del 19 gennaio 2016 (prot. MiSE n. 0003161 dell'8 febbraio 2016), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Dipartimento energia) e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Dipartimento sviluppo sostenibile) e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto, in nome e per conto di Terna S.p.A., il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della sezione a 380 kV della Stazione Elettrica (S.E.) di Magenta, dei relativi raccordi all'elettrodotto a 380 kV "Turbigo-Baggio" e dell'interramento parziale della rete a 132 kV afferente la predetta S.E. in Comune di Magenta, in provincia di Milano, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO che l'intervento, nello specifico, prevede:

- la realizzazione di una sezione a 380 kV della S.E. Magenta costituita da:
 - doppia sbarra;
 - 2 stalli linea, 3 stalli per primario autotrasformatore (ATR), 2 stalli disponibili e stallo parallelo sbarre;
 - un ATR 380/220 kV da 400 MVA e due ATR 380/132 kV da 250 MVA;
 - opere civili;

L'intervento prevede, inoltre, il collegamento in cavo della nuova Sezione a quelle esistenti.

- la realizzazione di due raccordi in semplice terna, della lunghezza complessiva di circa 350 metri, necessari per realizzare l'entra-esce della nuova sezione a 380 kV al vicino elettrodotto a 380 kV "Turbigo - Baggio", T. 362;
- l'interramento parziale dei seguenti elettrodotti a 132 kV:
 - "Abbiategrasso – Magenta", T.040 in semplice terna
 - "Boffalora CS – Magenta", T.476 in semplice terna
 - "Magenta – Magenta CS", T.480 in semplice terna
 - "Vigevano Est – Magenta", T.039 e "Gaggiano – Magenta" T.041, entrambi in semplice terna collocati su un'unica palificazione;

I suddetti interventi comporteranno la demolizione di circa 5,7 km di linee aeree a 132 kV;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, né a verifica di assoggettabilità;

VISTO il Decreto n. 239/EL-361/267/2018 del 7 marzo 2018, con il quale è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed è stata autorizzata Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle stesse;

VISTO, in particolare, il punto 5 dell'articolo 4 del suddetto decreto, con il quale è stato stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 7 marzo 2018, per la realizzazione delle suddette opere;

VISTA l'istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20230005039 del 17 gennaio 2023, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., non essendo in grado di ultimare nel suddetto termine i lavori relativi alle opere autorizzate, ha chiesto proroga di mesi ventiquattro (24), decorrenti dal 7 marzo 2023, dell'efficacia del Decreto Interministeriale n. 239/EL-361/267/2018 del 7 marzo 2018, nonché del termine di ultimazione dei lavori, in esso previsti;

CONSIDERATO che nella suddetta istanza la Società ha rappresentato che, allo stato attuale, risultano ultimati i seguenti lavori di interrimento parziale degli elettrodotti a 132 kV:

- "Abbiategrosso – Magenta", T.040 in semplice terna;
- "Boffalora CS – Magenta", T.476 in semplice terna;
- "Magenta – Magenta CS", T.480 in semplice terna;
- "Vigevano Est – Magenta", T.039 e "Gaggiano – Magenta" T.041, entrambi in semplice terna, che hanno comportato la demolizione di circa 5,7 km di linee aeree a 132 kV, collocati su un'unica palificazione, anch'essa ultimata;

CONSIDERATO che, nella citata istanza, la Società ha altresì rappresentato che, allo stato attuale, non sono stati ancora completati i seguenti lavori per la realizzazione di una sezione a 380 kV della S.E. Magenta costituita da:

- doppia sbarra;
- 2 stalli linea, 3 stalli per primario autotrasformatore (ATR), 2 stalli disponibili e stallo parallelo sbarre;
- un ATR 380/220 kV da 400 MVA e due ATR 380/132 kV da 250 MVA;
- opere civili;
- collegamento in cavo della nuova Sezione a quelle esistenti;
- realizzazione di due raccordi in semplice terna, della lunghezza complessiva di circa 350 metri, necessari per realizzare l'entra-esce della nuova sezione a 380 kV al vicino elettrodotto a 380 kV "Turbigo - Baggio" T. 362;

CONSIDERATO che la Società ha rappresentato che il mancato completamento dell'opera è dovuto a un notevole ritardo causato sia dalle condizioni di criticità legate al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno reso particolarmente problematica la regolare gestione dei

lavori nei cantieri a causa delle restrizioni imposte e delle frequenti assenze del personale operativo, comportando un significativo ritardo rispetto al programma cronologico esecutivo previsto, sia dalla crisi politico-economica internazionale conseguente al conflitto bellico in corso in Ucraina, che ha indirettamente provocato, oltre l'aumento del costo delle materie prime, anche difficoltà di reperimento di componenti elettrici ed elettronici, in particolare per quanto attiene ai materiali metallici e ai cosiddetti semiconduttori, che quindi non è stato possibile ricevere in tempo utile per il montaggio e l'installazione;

CONSIDERATO infine che, ai sensi delle modifiche apportate all'articolo 13, comma 5 del DPR n. 327/2001 dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni;

RITENUTO di concedere la proroga richiesta dell'efficacia del Decreto Interministeriale n. 239/EL-361/267/2018 del 7 marzo 2018, nonché del termine di ultimazione dei lavori delle suddette opere;

DECRETA

Articolo 1

Il termine di cinque anni di ultimazione dei lavori, di cui al punto 5 dell'articolo 4 del c, è prorogato di ulteriori mesi ventiquattro (24), decorrenti dal 7 marzo 2023.

E' confermata la validità dell'efficacia del titolo autorizzativo di cui al Decreto Interministeriale n. 239/EL-361/267/2018 del 7 marzo 2018

Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

**IL DIRETTORE GENERALE
INFRASTRUTTURE E
SICUREZZA**

(dott.ssa Marilena Barbaro)

**IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

(arch. Gianluigi Nocco)